

(N. 1422)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1961

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi
a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

ONOREVOLI SENATORI. — Le modalità dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e di assistenza infermiera ed ausiliaria presso gli ospedali sono regolate dalla legge fondamentale regio decreto 30 settembre 1933, n. 161, ritoccato e aggiornato dal regio decreto 29 marzo 1940. In deroga temporanea a tali disposizioni venne emanato il decreto legge 3 maggio 1948, n. 949, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1188, e che doveva applicarsi limitatamente ai concorsi da bandire entro l'anno della sua pubblicazione nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati. Vennero infine con legge 10 marzo 1955, n. 97, emanate disposizioni transitorie di deroga alla legge generale onde regolare i concorsi e le nomine del suddetto personale sanitario e di assistenza presso gli ospedali limitate alla durata di anni tre dalla pubblicazione. Tali disposizioni transitorie furono poi di seguito prorogate per tre anni successivi e sino al 10 marzo 1961 con le leggi 4 febbraio 1958, n. 21, 1 aprile 1959, n. 136, e 18 giugno 1960, n. 640. (La legge 18 giu-

gno 1960, n. 640, apportò una modifica di dettaglio).

Anche tale termine è prossimo a scadere e non sembra vicina la definitiva disciplina della materia, sollecitata e promessa molte volte. È invero da rilevare con compiacenza che la vostra 11^a Commissione ha da pochi giorni finito di esaminare e approvato il disegno di legge n. 655, proposto dai colleghi Santero, Monaldi, Benedetti ed altri, compiendo uno sforzo di buona volontà per andare incontro alle attese degli ospedali e delle varie categorie dei sanitari. Pur non prevedendo il riordinamento completo della complessa materia, il disegno di legge approvato al Senato ha contribuito per un decisivo passo in avanti, ma anche per questo disegno di legge non si prevede la definizione prima del 10 marzo prossimo venturo perchè dovrà ora passare al vaglio dell'altro ramo del Parlamento. Ad ovviare alla vacanza della legge e per mettere in grado le Amministrazioni degli ospedali di normalizzare il loro funzionamento, si ravvisa necessario che le disposizioni le quali hanno regolato i con-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corsi fino ad oggi in base alla legge 10 marzo 1955, n. 97, siano prorogate.

Detta legge ha dato buona prova e ha permesso a molte Amministrazioni di provvedere ai concorsi che altrimenti non si sa-

rebbero mai esperiti. Si confida pertanto nell'approvazione del presente disegno di legge che ha tuttora evidente carattere di assoluta transitorietà.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, sono prorogate ulteriormente di un anno a partire dall'11 marzo 1961.